

LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE



S. A. 
Sportello
Accoglienza e
Informazione
Anffas



LEGGE 112/16 “DURANTE E DOPO DI NOI”

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179

Roma (RM)

Tel. 06/3611524 – 06/3212391

nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

CAPITOLO I - IL DIRITTO A SCEGLIERE “DOVE E CON CHI VIVERE” E L’EMANAZIONE DELLA L.N. 112/2016	1
CAPITOLO II - I BENEFICIARI INDICATI DALLA L.N. 112/2016	4
CAPITOLO III - IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL’AUTODETERMINAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ NELLA COSTRUZIONE DEL “DURANTE E DOPO DI NOI”	5
CAPITOLO IV - LE MISURE INTRODOTTE DALLA L.N. 112/2016 E DAL DM 23 NOVEMBRE 2016	6
CAPITOLO V - LE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE	7
CAPITOLO VI - REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 LEGGE N. 328/00 COME CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER ATTIVARE IL PERCORSO DI SOSTEGNO DELLA LEGGE N. 112/2016	8
CAPITOLO VII - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE	9
CAPITOLO VIII - PRIORITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE A CARICO DEL FONDO	11
CAPITOLO IX - IL BUDGET DI PROGETTO	13
CAPITOLO X - CASE MANAGER	17

CAPITOLO I - IL DIRITTO A SCEGLIERE “DOVE E CON CHI VIVERE” E L’EMANAZIONE DELLA L.N. 112/2016

Con la ratifica della CRPD (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) con l.n. 18/09 lo Stato italiano si è **impegnato** a riconoscere alle persone con disabilità **il pieno godimento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali**, compreso il diritto di ciascuna persona alla «**vita autonoma ed inclusione nella comunità**».

L’art. 19 della CRPD, in particolare, riconosce alle persone con disabilità **il diritto di vivere nella comunità nel rispetto delle proprie scelte**, accedendo ai **servizi individualizzati di sostegno** nonché a **tutti gli altri servizi** messi a disposizione della collettività in condizione di pari opportunità con gli altri.

A tal fine lo Stato italiano deve garantire:

- ✓ L’adozione di misure atte a facilitare la piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, garantendo alle persone con disabilità **la possibilità di scegliere**, sulla base di eguaglianza con gli altri, **il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere** senza obbligare le persone con disabilità a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
- ✓ **l’accesso a servizi di sostegno individualizzati** domiciliari, residenziali o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere alle persone con disabilità di vivere all’interno della comunità e di inserirsi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
- ✓ **l’accesso e l’adattamento dei servizi e delle strutture comunitarie** destinate a tutta la popolazione **affinché essi possano essere** a disposizione delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Nonostante ciò, specie con riferimento all’opportunità di scegliere “dove e con chi vivere” e di avere, quindi, una possibile **alternativa rispetto all’inserimento in una struttura residenziale dopo la perdita dei familiari**, per molti anni, le uniche iniziative in tal senso erano totalmente rimesse alla forte determinazione delle famiglie.

Anffas, in particolare, avverte l’importanza del tema del “durante e dopo di noi” sin dal 1984, anno in cui viene creata la [“Fondazione Nazionale Anffas durante e dopo di Noi”](#)

A seguito di decenni di sforzi, lotte, ed impegno, viene finalmente emanata la **legge n. 112/2016** alla cui realizzazione Anffas ha contribuito nelle sedi istituzionali competenti e che, nel rispetto di quanto indicato dalla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”, introduce apposite

“disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Con la Legge n. 112/2016, e con il connesso decreto attuativo ([Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2016](#)) recante *“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”*) si è dato vita, quindi, ad un **nuovo modo di intendere il “dopo di Noi”**, partendo dal riconoscimento che le persone con disabilità non possono, dall’oggi al domani, e senza possibilità di scegliere tra diverse alternative, essere “deportate” in una struttura, a volte anche lontana centinaia di chilometri dal tessuto sociale dove hanno vissuto, vedendo così spezzato il loro percorso di vita.

La legge e il decreto attuativo, hanno, quindi, permesso di pensare al «dopo di noi» delle persone con disabilità non più solo in termini di mera assistenza da erogare in una struttura, ma, prima ancora, al loro essere Persone, che, come tutti gli altri, devono avere l’opportunità di scegliere dove, come e con chi vivere senza vedere “spezzato il filo” della propria vita solo perché i genitori non possono più supportarle.

La legge 112/2016 ha istituito anche un apposito **fondo dedicato al finanziamento di specifici interventi**, che sono meglio illustrati nel paragrafo n. 4, a cui, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, **possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato** con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza delle persone con disabilità e delle famiglie.

Il fondo ha avuto una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 51,1 milioni di euro per il 2018 e 56,1 milioni di euro per il 2019.

Tale fondo è stato successivamente incrementato negli anni successivi in quanto è stata assegnata al Fondo una disponibilità di 76.100.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Dal punto di vista finanziario, dal 2016 al 2022, sono state quindi stanziare risorse, complessivamente, **per circa 466 milioni di euro** in base ad un criterio sperimentale (quota della popolazione regionale nella fascia di età 18-24 anni)¹. Tali risorse sono state ripartite alle regioni, che hanno determinato la modalità di utilizzo del fondo, in base alle risorse assegnate, nel rispetto di quanto

¹ Cfr. Deliberazione della Corte dei conti n. 76/23 “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni, consultabile qui https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/23317130313335918200_Ocorte_dei_conti_deliberazione_20_ottobre_2023_n_762023g.pdf

indicato dalla normativa nazionale.

Per consultare gli atti regionali di programmazione, è possibile consultare il link:<http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-e-prassi-regionale/>

Per consultare, invece, i decreti di riparto, consultare il link:<http://www.anffas.net/it/informati/leggi-e-diritti/dopo-di-noi/normativa-e-prassi-nazionale/>

La l.n. 112/2016 e il suo decreto attuativo individuano, quali beneficiari, le persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, della l.n. 104/92²) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori;
- con genitori o non in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale;
- in vista del venire meno del sostegno familiare, con una progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori.

La legge n. 112/2016 non prevede un limite di età per l'accesso ai benefici, quindi, qualunque persona con disabilità grave che abbia i requisiti sopra elencati, indipendentemente dall'età, secondo tale legge, può accedere alle misure.

Per quanto riguarda le persone con il riconoscimento della disabilità ai sensi della l.n. 104/92 ma **senza la connotazione di gravità**, è sempre possibile richiedere l'attivazione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della l.n. 328/2000, prevedendo, ove occorra, anche delle misure per il "durante e dopo di noi" ma, in tal caso, gli interventi dovranno essere finanziate attraverso altre risorse non potendosi avvalere del finanziamento stanziato dall'apposito fondo l.n. 112/2016.

A tal riguardo si ricorda che tra le "[raccomandazioni per i decisori pubblici](#)" pubblicate in esito al progetto "liberi di scegliere, dove e con chi vivere³", è stato richiesto da Anffas proprio di **ampliare la platea dei beneficiari anche alle persone con disabilità senza connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992**, incrementando, al contempo, l'attuale Fondo Nazionale. Tra l'altro, proprio al fine di analizzare l'attuale quadro normativo ed elaborare eventuali proposte di riforma della legge n. 112/2016, in data 3 aprile 2023, è stato istituito dal Ministro per le disabilità il Tavolo tecnico per la riforma della l. 112/2016⁴, a cui prendono parte anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, fra cui Anffas.

² per maggiori informazioni la [Guida Anffas sull'invalidità civile e lo stato di handicap](#)

³ Progetto realizzato con finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per l'annualità 2018 a valere sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

⁴ Per maggiori informazioni: <https://disabilita.governo.it/it/notizie/istituto-tavolo-tecnico-sul-dopo-di-noi-legge-1122016/>

CAPITOLO III - IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'AUTODETERMINAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLA COSTRUZIONE DEL "DURANTE E DOPO DI NOI"

La l.n. 112/2016 il DM 23 novembre 2016 prevedono che, nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione ONU, tutti gli interventi e i servizi da attivare “sono **proposti e condivisi con la persona con disabilità grave** priva del sostegno familiare garantendole la **possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta**”.

Anche quando la persona sia soggetta ad una misura di protezione giuridica e comunque abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, occorre fare adottare tutte le strategie migliori, per individuare la sua volontà quanto più possibile. Occorre quindi garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.⁵.

⁵ Anffas Nazionale ha realizzato, nell'ambito del progetto Capacity: la Legge è eguale per tutti! Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive (con il contributo ai sensi dell'art.12 comma 3 lettera f) legge 383/2000 - anno finanziario 2016) il toolkit dedicati alle famiglie per il sostegno alla presa di decisione per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, consultabile qui: <http://www.anffas.net/dld/files/TOOLKIT%20FAMIGLIE.pdf>

CAPITOLO IV - LE MISURE INTRODOTTE DALLA L.N. 112/2016 E DAL DM 23 NOVEMBRE 2016

La legge n. 112/2016 prevede quattro linee di interventi che poi nel Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 (attuativo della legge stessa) si articolano meglio nelle seguenti 5 tipologie di misure:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 (cfr. par. 5);
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6;
- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.

sopra elencati da considerare come aggiuntive rispetto a quanto è già destinato alle persone con disabilità al fine di finanziare altri interventi, prestazioni e servizi.

L'accesso a tali misure **non fa perdere il diritto a continuare a fruire dei servizi e delle prestazioni eventualmente già erogati.**

CAPITOLO V - LE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Le soluzioni alloggiative, da prevedere nel progetto e che possono essere finanziate con le risorse a valere sul Fondo ex L. 112/16, devono presentare caratteristiche di abitazione, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionale della casa familiare, ovvero:

a. che offrono ospitalità a non più di 5 persone, o al massimo 10 persone complessivamente presenti nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2 ove vi sia espressa deroga della Regione;

b. deve trattarsi di spazi che risultino accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri, nonché, nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi, siano garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

c. sia promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;

d. siano ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali all'interno di progetti di agricoltura sociale e comunque in un contesto territoriale non isolato e siano aperte alla comunità di riferimento permettendo la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

N.B. non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

CAPITOLO VI - REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 LEGGE N. 328/00 COME CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER ATTIVARE IL PERCORSO DI SOSTEGNO DELLA LEGGE N. 112/2016

Muovendosi all'interno di questo nuovo modello, si è previsto di supportare e valorizzare, attraverso una specifica progettualità, il percorso di vita delle persone con disabilità, con le loro aspettative, con le loro necessità e con le relazioni intessute nel corso della propria esistenza.

Per tale motivo l'accesso alle misure previste dalla l. n. 112/2016 è possibile **solo attraverso lo strumento del progetto individuale ex articolo 14 Legge n. 328/00⁶ provvisto di budget di progetto.**

- ✓ **Se la persona è in possesso di un progetto già redatto:** occorre implementare il progetto individuale già esistente a partire dalla valutazione multidimensionale indicando le specifiche misure previste dalla l.n. 112/2016 e aggiornando anche il relativo budget di progetto;
- ✓ **Se la persona non ha mai richiesto un progetto individuale:** occorre costruire, sempre a partire dalla valutazione multidimensionale, il progetto individuale ex art. 14 con un budget di progetto indicando anche le misure previste dalla l.n. 112/2016;

⁶ per maggiori informazioni su tale riconoscimento consultare la [Giuda di Anffas Nazionale sull'invalidità civile e lo stato di handicap](#)

Per redigere il progetto individuale, anche con le misure ai sensi della legge n. 112/2016 o per integrare un progetto già esistente occorre che si svolga, ai sensi dell'art. 2 del DM 23 novembre 2016, una “**valutazione multidimensionale**”.

Tale valutazione, che può svolgersi anche attraverso più incontri, è realizzata da una equipe formata da professionisti dell'area sanitaria e sociale, a cui partecipano sempre:

- ✓ Il beneficiario e la sua famiglia;
- ✓ l'eventuale associazione di riferimento;
- ✓ le eventuali figure professionali che già seguono la persona, o i referenti dei servizi che già questa frequenta

La valutazione è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni che riguardano la persona con particolare riferimento:

- 1) al suo funzionamento nei contesti attuali e futuri, con riferimento ai principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). Ai fini dell'accesso alle misure previste dal fondo per il durante e dopo di noi occorre garantire anche analisi della dimensione del funzionamento della persona con disabilità, specificandone la prospettiva della qualità della vita in riferimento ad aree specifiche:
 - a. Cura della propria persona, inclusa la gestione degli interventi terapeutici;
 - b. Mobilità;
 - c. Comunicazione e altre attività cognitive;
 - d. Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana
- 2) ai **suoi bisogni, desideri e aspettative** nonché quelli della sua famiglia, garantendo un adeguato supporto laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà;
- 3) ai sostegni già disponibili o potenzialmente attivabili. A tal fine, è importante rilevare l'intenzione di mettere a disposizione un immobile, visto la normativa intende agevolare e stimolare il riutilizzo di patrimoni per il

“durante e dopo di noi” **resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari** di persone con disabilità grave in loro favore.

Dopo la valutazione multidimensionale **occorre individuare, coerentemente con essa, gli obiettivi su cui lavorare** in funzione del miglioramento sulla qualità della vita della persona con disabilità, e, conseguentemente, **tutti i supporti e sostegni che le servono per poterli raggiungere** (risorse umane, servizi, ausili ecc.).

Nell’indicare gli specifici sostegni si dovrà partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi previsti dalla legge n. 112/2016 per il “durante e dopo di noi”.

L'art. 4, comma 2, del DM del 23 novembre 2016 prevede che, ove si debba elaborare un progetto individuale anche con le misure per il durante e dopo di noi, è compito dell'UVM capire chi, tra coloro che hanno i requisiti di accesso, necessitano di accedere con maggiore urgenza agli interventi previsti dalla l.n. 112/2016 con risorse a valere sul fondo nazionale.

Nel valutare l'urgenza, che deve, quindi, in ogni caso essere rilevata sempre nel corso della valutazione multidimensionale, si tiene conto:

- delle **limitazioni dell'autonomia**;
- dei **sostegni che la famiglia è in grado di fornire**;
- della **condizione abitativa ed ambientale**;
- delle **condizioni economiche** della persona con disabilità e della sua famiglia.
- In esito alla valutazione multidimensionale è in ogni caso garantita una priorità di accesso a:
 - persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
 - persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 (c.d. casi di «istituzionalizzazione»).

Quindi, è solo attraverso la valutazione multidimensionale che è possibile valutare la presenza o l'assenza dei diversi indicatori dell'urgenza in un'ottica complessiva riuscendo a dare la giusta pesatura ad alcuni indici rispetto ad altri nel modulare le diverse priorità.

Tali condizioni **non possono mai costituire un ulteriore requisito di accesso** rispetto ai requisiti descritti al paragrafo “beneficiari indicati dalla l.n. 112/2016”, escludendo a priori coloro che non siano in situazione di privazione economica, in situazione di disagio abitativo, ecc.

Inoltre, se la persona può beneficiare di un immobile messo a disposizione della famiglia o dell'associazione di riferimento, potrà accedervi a prescindere, senza quindi tener conto della valutazione sulla priorità.

CAPITOLO IX - IL BUDGET DI PROGETTO

Il progetto individuale, con misure per il “durante e dopo di noi” **deve contenere ed essere strettamente connesso ad un “budget di progetto”**.

Il budget di progetto è stato definito nella linea 2 del II Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e della integrazione delle persone con disabilità del 2016, ma poi, con il successivo DM del 23 novembre 2016 è stato ulteriormente specificato che esso costituisce una parte integrante del progetto individuale in quanto rappresenta **l’insieme delle risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche che garantiscono la piena fruibilità dei sostegni indicati nel progetto all’esito della valutazione, incluse quelle riconducibili alle misure ex lege n. 112/2016**.

Il budget di progetto consente, quindi, di **visualizzare** esattamente tutte le risorse (non solo economiche) di cui necessita la persona con disabilità e che devono essere messe in campo per attuare il suo progetto individuale.

Quindi, il budget di progetto produce nel sistema una innovazione “rivoluzionaria” in quanto **scardina e supera il pregresso sistema teso a finanziare servizi**, interventi e prestazioni precostituiti con il sistema a tariffe o retta fissa. Infatti,

lo stesso ricompone, in termini qualitativi e quantitativi, tutte le risorse a prescindere dalla loro provenienza (sanitaria, socio- sanitaria, sociale, privatistica) pur identificandone e dettagliandone le fonti ponendo i vari attori che a vario titolo ruotano attorno alla persona in una condizione di corresponsabilità, ognuno per la parte di propria competenza.

In tal modo l’intero sistema è spinto ad evolversi verso una gamma di variabili pressoché infinita, che essendo basate sulla progettazione individualizzata e personalizzata, richiedono invece forti incrementi di flessibilità.

Anche grazie alle numerose pronunce giurisprudenziali, è ormai acquisito che il budget di progetto è **parte integrante del progetto individuale** e non è quindi solo relativo all’attivazione dei progetti individuali che contengono le misure per il «durante, dopo di noi».

Ma per rafforzare tutto ciò, il budget di progetto è stato oggetto di ulteriore attenzione all'interno della l.n. 227/2021⁷ (delega al Governo in materia di disabilità) essendo stato previsto che con il decreto delegato di prossima emanazione dovrà prevedere che nel progetto individuale:

- sia indicato il budget di progetto ossia «**l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo**»;

- sia stabilito quando il budget, in tutto o in parte, possa essere **autogestito**, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso.

All'interno di un progetto di vita, possono trovare spazio, tramite la ricomposizione nel budget di progetto, una serie di risorse provenienti da più soggetti.

Tra le risorse che possono comporre il budget, infatti, vi possono essere sia quelle che le varie Amministrazioni (a partire dalla ASL e dal Comune) mettono a disposizione, ognuna per quanto di propria competenza, sia le risorse che volontariamente sono garantite dalla famiglia e dalla persona con disabilità. Inoltre, in tale contesto, va indicato se la persona, nel rispetto della vigente normativa in materia (DPCM 159/2013, DPCM 14 febbraio 2001), è tenuta alla compartecipazione al costo ed in caso positivo a quale ISEE occorre fare riferimento e quale sia la quota di compartecipazione prevista⁸.

Considerando che la disabilità, tuttavia, è una questione pubblica e non privata, **è lo Stato che in primis se ne deve fare carico**. La disponibilità di risorse private, in tale ottica deve sempre essere intesa come integrativa e non sostitutiva delle necessarie risorse pubbliche.

Non tutte le risorse, poi, in base alla definizione di “budget di progetto”, vanno intese in senso economico.

Infatti, i sostegni da erogarsi possono avere anche una valenza informale.

Si pensi, ad esempio, ai sostegni informali che sono, molto spesso, garantiti dalla famiglia, o dalla rete sociale o amicale di una persona con disabilità.

⁷ Per maggiori informazioni sulla l.n. 227/21 consultare la [Guida di Anffas Nazionale sul progetto individuale, personalizzato e partecipato](#)

⁸ Per maggiori informazioni consultare la [Guida di Anffas Nazionale su “compartecipazione al costo e ISEE”](#)

Tali sostegni, pur non rappresentando un “costo” e pur non essendo riconducibili a dei servizi, rappresentano comunque dei sostegni con una indiscutibile rilevanza per la Qualità di Vita della persona con disabilità e che, quindi, devono essere rilevati e raffigurati nel budget di progetto.

Gli stessi Enti del Terzo Settore, poi, rappresentano a loro volta una importante risorsa. Infatti, grazie alla propria capacità di produrre innovazione e flessibilità, gli stessi possono contribuire alla costruzione di un servizio o un intervento idoneo alla necessità di sostegno censita nel progetto individuale del singolo. Sempre gli stessi Enti possono essere individuati dai soggetti pubblici preposti quali soggetti sui quali incardinare il percorso valutativo.

Quindi il budget di progetto raffigura la ricomposizione di molteplici risorse, tra cui quelle provenienti da:

- fondi statali;
- fondi regionali;
- fondi degli Enti locali
- reti informali (volontariato, genitori e familiari delle persone con disabilità, reti sociali e amicali);
- Terzo Settore;
- Eventuali risorse delle stesse persone con disabilità in termini di compartecipazione al costo ove previsti;

Nel budget di progetto, i costi vanno considerati sempre al lordo, per esempio eventuale IVA, imposte, tasse, oneri contributivi, previdenziali, spese per spostamenti, altre spese generali. Il tutto in misura tale da garantire la congrua copertura economica utile all'erogazione dell'insieme degli interventi o dei servizi ivi previsto.

Nel caso in cui gli interventi indicati dal progetto individuale siano limitati solo ad un'attività specifica non continuativa, o ad uno specifico periodo dell'anno o siano soggetti a variazione nell'intensità, il budget stesso dovrà rilevare esattamente solo i costi effettivi previsti nell'anno di riferimento e pertanto poi essere riformulato e riaggiornato di anno in anno, in modo preventivo, prima dello scadere dell'anno in corso, in modo tale che le risorse risultino sempre allineate agli specifici sostegni che si prevede effettivamente di erogare.

Nel caso in cui i singoli progetti individuali convergono in un più ampio progetto collettivo, per esempio una coabitazione con altre persone con disabilità, da attivarsi secondo le previsioni della L.n. 112/16, si deve procedere, da parte del soggetto attuatore, **a predisporre un idoneo progetto di struttura**, coerente con i singoli progetti individuali, ed ad un budget di progetto complessivo che non si limiti alla sommatoria dei singoli budget di progetto individuali, bensì venga riparametrato per garantire analoga copertura finanziaria nonché sostenibilità e continuità nel tempo anche in presenza di uno sviluppo comunitario delle singole progettualità.

Nel progetto individuale, secondo quanto previsto dal DM del 23 novembre 2016, occorre individuare una figura responsabile per l'attuazione e il monitoraggio, ossia il **case manager**⁹.

L'articolo 2, comma 4, del D.M. 23.11.2016, infatti, che nel prevedere il progetto personalizzato di vita per la previsione anche di misure per il "durante, dopo di noi", ha stabilito che "Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso."

Il *case manager*, preferibilmente funzionario di parte pubblica o altro soggetto munito di specifici poteri, oltre a partecipare all'intero percorso valutativo, ha anche il compito di curare la realizzazione del progetto e quindi di dare impulso all'avvio dei servizi/interventi/prestazioni e curarne il loro coordinamento, secondo quanto esattamente indicato nel progetto individuale, anche verificando se vi siano criticità o nuove diverse necessità da valutare per eventualmente intervenire a ricalibrare gli interventi precedentemente strutturati, anche a tal fine dando impulso alla convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale.

Nel costruire momenti/atti di coordinamento può predisporre anche incontri tra i vari servizi, attivare accordi tra pubbliche amministrazioni o protocolli d'intesa (laddove l'accordo è tra soggetti pubblici e soggetti privati). In tale compito deve avere chiari chi sono i referenti dei singoli progetti/interventi, così come sono stati esplicitati nel progetto individuale.

Il case manager costituisce anche un punto di riferimento per la persona beneficiaria e per la sua famiglia.

⁹ Occorre precisare che già in precedenza, il Tar Catanzaro, nella sentenza n. 440 del 2013, aveva precisato che un progetto ex art. 14 legge n. 328/00 "richiede la presenza di un referente» appunto il "case manager". Quindi, la figura del case manager deve essere prevista in qualsiasi progetto individuale ex art. 14 legge n. 328/00, anche laddove non sia integrato con misure per il "durante, dopo di noi".

Infatti, nel monitoraggio in itinere, ma anche nella verifica finale, il case manager deve avere un continuo dialogo con la persona con disabilità ed i suoi caregiver/referenti/familiari, anche verificando il grado di soddisfazione percepito dagli stessi.

Si ricorda tra l'altro che l'articolo 2 comma 3 del D.M. 23.11.2016 (attuativo della legge n. 112/2016) prevede il «*pieno coinvolgimento*» della persona con disabilità non solo nella prima stesura del progetto, ma anche «*nel successivo monitoraggio e valutazione*».

Il case manager di parte pubblica non va confuso, poi, con l'eventuale case manager interno al servizio frequentato da ciascuna persona con disabilità. Infatti, tale definizione viene sempre più spesso assunta anche da chi coordina appunto all'interno di un centro/servizio un progetto di gruppo/comunitario, per esempio il «capocasa» di un *co-housing*. Così anche nel caso dell'esistenza di un coordinatore di servizi, soprattutto nel caso di una persona che vive in una struttura residenziale.

La figura del case manager può anche coincidere con quella del referente di un servizio o di un coordinatore di un gruppo (se si ritiene che afferisca al bisogno prevalente e sempre che si acceda alla tesi della possibilità del conferimento da parte dell'Ente pubblico di uno specifico incarico anche ad una figura privata), ma diverso è il ruolo che lo stesso svolge anche se in alcuni suoi concreti aspetti vi sono profili di cointeressenza. In ogni caso le Pubbliche Amministrazioni non dovrebbero automaticamente onerare il coordinatore di un servizio a gestire anche delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Secondo la sentenza del Tar Catania n. 440 del 2013 il progetto individuale «*si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.*». Allora il case manager è la figura che le parti scelgono, all'interno del «contratto», per coordinare l'esecuzione dello stesso. Quindi tutti coloro che sottoscrivono e condividono il progetto si impegnano a riconoscere tale figura ed a dar seguito alle indicazioni della stessa nell'esecuzione del contratto/progetto. L'investitura formale dei poteri del case manager si ha con l'individuazione dello stesso nel progetto individuale sottoscritto dalle varie parti. Una volta avvenuta tale investitura ed essendoci stata l'accettazione

dell'incarico da parte del case manager con la sottoscrizione apposta sul medesimo progetto, quest'ultimo ha il potere di dirigere l'esecuzione del progetto stesso. Anche gli enti pubblici, pur di altro ambito rispetto a quello afferente al case manager, devono, in virtù degli impegni presi, ossequiare ciò.



Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online





www.anffas.net

Per maggiori informazioni: nazionale@anffas.net

ETS - APS
Anffas[®]
NAZIONALE